Zeitschrift: L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo

Band: 17 (1875)

Heft: 11

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Anno XVII. 31 Maggio 1875. N°. 11.

L'EDUCATORE
DELLA
SVIZZERA ITALIANA

GIORNALE PUBBLICATO PER CURA DELLA SOCIETA' DEGLI AMICI DELL'EDUCAZIONE DEL POPOLO.

Si pubblica due volte al mese — Prezzo d'abbonamento per un anno fr. 5: per un semestre fr. 3, per tutta la Svizzera — Pei Maestri elementari il prezzo d' abbonamento annuo è di franchi 2,50, compreso l'Almanacco Popolare — Per l'Estero le spese di porto in più.

SOMMARIO: La legge sull'onorario dei maestri — Un giudizio imparziale — Una condanna spontanea — L'istruzione dei Gesuiti — Cura della difterite — Non uccidete i vostri piccoli amici — Contributo all'Asilo del Sonnenberg — Sottoscrizione pel monumento Lavizzari — Cronaca — Libreria Patria.

La legge sull'onorario dei Maestri primari.

Anche questa sessione legislativa si è chiusa, senza che la legge 2 febbraio 1873 sull'aumento d'onorario dei maestri fosse manomessa; del qual ritardo non saremo noi al certo che ne esprimeremo rammarico.

Il Consiglio di Stato però non potendo sottrarsi al ripetuto invito del Gran Consiglio, si era determinato a proporre qualche modificazione, la quale nel mentre fa luogo ad alcune proposte dei riclamanti, cerca di assicurare e di ammigliorare la posizione dei docenti; il che ci dà la misura della costanza con cui il Governo veglia al bene della popolare educazione. Vedremo se nella prossima sessione autunnale la maggioranza del Gran Consiglio vorrà rifiutare anche questo progetto, che a nostro avviso fissa gli onorari ad una cifra troppo bassa.

Intanto diamo il testo del progetto stesso, preceduto dal relativo messaggio governativo:

Locarno, 24 *maggio* 1875.

IL CONSIGLIO DI STATO
AL
GRAN CONSIGLIO.

In ossequio alla vostra risoluzione 27 aprile p. p. abbiamo l'onore di trasmettervi un progetto di modificazione della legge sull'onorario dei docenti delle scuole primarie.

Le modificazioni sono parecchie — parte introdotte allo intento di soddisfare ai desideri di questo onorevole Consesso — e parte consigliate dal vero interesse della istruzione.

Il *minimum* della durata delle scuole primarie, da 6 venne portato ad 8 mesi. L'utilità di questa misura non può essere revocata in dubbio da alcuno, dopo che l'esperienza di lunghi anni ha dimostrato che le scuole di 6 mesi non dànno, nè possono dare che dei risultati incompleti.

Quanto all'onorario, il *minimum* stabilito dalla legge 2 febbraio 1873 in fr. 500, venne portato a 550; e questo piccolo aumento trova la sua spiegazione nella maggior durata delle scuole.

Abbiamo poi ridotte ad una sola le gradazioni riguardanti il numero degli scolari da prendersi a base per la determinazione degli onorari, colla aggiunta però che, lorquando la scolaresca oltrepassi il numero di 30 allievi, l'onorario del maestro debba aumentare in ragione di fr. 5 per ogni scolare. Con ciò crediamo d'aver tolta la causa principale, o piuttosto il pretesto, dei lamenti sollevatisi contro la legge 2 febbraio 1873, consistente nell'asserto, che tra una gradazione e l'altra dell'art. 1 della detta legge, la differenza d'onorario fosse troppo sensibile, specialmente per il fatto che poteva essere determinata da pochi od anche da un solo allievo.

In questo nostro progetto abbiamo voluto regolare la posizione dei maestri e delle maestre *aggiunti*, cosa di cui non era menzione nella legge del 1873, come pure abbiamo resa fissa la cifra del sussidio, dovendo essa per lo innanzi corrispondere al $^1/_5$ preciso dell'onorario effettivamente pagato dal Comune al proprio maestro.

Un'altra innovazione riguarda l'entrata obbligatoria di tutti i maestri nella Società di Mutuo Soccorso fra i Docenti ticinesi, con incarico allo Stato di pagare le relative tasse, prelevandone l'importo sul sussidio spettante alle singole scuole.

In generale i maestri sono così limitati nei loro mezzi di sussistenza, in causa appunto della pochezza del loro stipendio, che la tassa annua di fr. 10, quantunque modicissima e al dissotto di quella

di tutte le associazioni di questo genere, è ancora per essi un sacrificio troppo gravoso. Si è dunque pensato di chiamare il Comune, che gode dell'opera del maestro, a contribuire questa tassa, come lo Stato già vi contribuisce coll'annuo sussidio di 500 franchi, assegnato con decreto legislativo 19 dicembre 1861.

Non abbiamo poi potuto accondiscendere al desiderio del Gran Consiglio di abolire totalmente i decimi stabiliti dall'art. 2 della ripetuta legge 2 febbraio 1873, ma abbiamo però reso quel dispositivo così mite, che speriamo non sarà per incontrare, di presente, alcuna opposizione.

Finalmente abbiamo introdotto un dispositivo penale per reprimere gli abusi che potessero venire commessi, tanto dalle municipalità, come dai maestri.

Tutte le altre sono modificazioni di minor conto, e riflettono piuttosto la forma che la sostanza.

Fiduciosi vorrete aggradire il nostro progetto, ci pregiamo di rassegnarvi i sensi della nostra distinta stima.

(Seguono le firme)

PROGETTO.

Art. 1. L'onorario dei maestri delle scuole elementari minori è fissato come segue:

a) Per una scolaresca sino a 30 fanciulli, l'onorario non sarà minore di 550 franchi;

b) Oltre il numero di 30, l'onorario aumenterà in ragione di fr. 5 per ogni scolare.

Art. 2. Il numero degli allievi è determinato all'epoca della nomina del docente, sull'elenco degli obbligati alla scuola, e che hanno dimora e convivenza nel Comune.

Art. 3. L'onorario delle maestre potrà essere di $^1/_5$ minore di quello dei maestri.

Art. 4. Quando la scuola noveri più di 60 allievi, il Comune dovrà stipendiare un aggiunto, o meglio dividerla in due, aventi ciascuna un proprio maestro.

§. L'onorario dell'aggiunto potrà essere di $^1/_5$ minore di quello del maestro principale.

Art. 5. La durata delle scuole primarie è di 10 mesi interi, cominciando dal 15 ottobre.

§. Per speciali circostanze locali, da riconoscersi dal Dipartimento di Pubblica Educazione, potrà essere tollerata una durata più breve, non però mai minore di otto mesi.

Art. 6. Lo stipendio del maestro vuol essere anche commisurato colla durata della scuola, epperò esso aumenterà di $^1/_{10}$ per le scuole di 9 mesi — e di $^2/_{10}$ per le scuole di 10 mesi.

Art. 7. Ove il maestro o la maestra non siano già abitanti nel Comune, avranno diritto all'alloggio, consistente in una camera con cucina separata, e possibilmente con un pezzo di terreno per ortaglia.

Art. 8. La legna per la scuola viene fornita dal Comune.

Art. 9. Tutti i maestri sono tenuti a far parte della Società di mutuo soccorso dei docenti.

§. Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare colla anzidetta Società un' apposita convenzione per l' esecuzione del presente dispositivo.

Art. 10. I docenti che esercitano la loro professione fuori del Comune di loro attinenza, non vanno soggetti a verun aggravio o tassa nel Comune di dimora.

§. L'onorario dei maestri è pur esente dall' imposta cantonale.

Art. 11. Lo Stato concorre, a titolo di sussidio scolastico, per $^1/_5$ dell'onorario effettivamente pagato dalle Comuni ai maestri.

A tale effetto, appena chiuse le scuole, ossia nella seconda quindicina di agosto, la Municipalità dovrà rimettere all' Ispettore, e questi al Dipartimento, il prospetto degli onorari stati pagati per l'anno spirato ai propri docenti. Un formulario uniforme verrà stabilito per lo allestimento di questi prospetti.

§ 1. Dal sussidio sarà dedotta la tassa annua da corrispondersi alla Società di mutuo soccorso.

§ 2. Quando il sussidio venga sospeso o denegato per irregolarità della scuola, se ciò avviene per colpa del maestro, questo ne sopporterà il danno, se della Municipalità o del Comune, la perdita sarà a carico della parte in colpa.

Art. 12. Agli asili d' infanzia, aperti e sostenuti dalla carità pubblica, lo Stato accorda un sussidio di 100 a 200 franchi.

Art. 13. Ogni frode con cui si eludesse il dispositivo della legge, sia convenendo in segreto un onorario minore di quello indicato nel contratto, sia mediante dichiarazione di aver ricevuto in anticipazione degli acconti inveritieri, o maggiori del vero, od altrimenti, sarà punita, — per ciò che riguarda il maestro colla sospensione dalle sue funzioni, od anche colla destituzione secondo le circostanze — e quanto alla Municipalità, colla multa da fr. 50 a 500.

Art. 14. Ogni quistione o divergenza relativa all'onorario ed accessori, dovuti ai maestri, è risolta amministrativamente, e senza

spesa, dal Dipartimento di Pubblica Educazione, salvo appello al Consiglio di Stato.

Art. 15. La legge 2 febbraio 1873, sull'onorario dei docenti e sui sussidi erariali, è abrogata, e restano del pari abrogati i dispositivi della legge 10 dicembre 1864 che sono in opposizione colla presente.

Un giudizio imparziale.

Le poco benevole intenzioni manifestate dalla maggioranza del Gran Consiglio a proposito della legge sull'onorario dei maestri, non hanno potuto a meno di produrre una sinistra impressione anche all'estero in coloro che seguono con occhio attento lo svolgersi della popolare educazione. Un accreditato periodico di Napoli, *L'Avvenire delle Scuole*, porta il seguente severo ma ben meritato giudizio:

« Con grande sorpresa ci par di osservare che il Gran Consiglio della Svizzera italiana si sia messo sopra una via di manifesta reazione al progresso delle scuole e della istruzione. Le ultime notizie ci rivelano che i clericali, dopo parecchi anni di agitazione e di brighe riusciti a raggranellare nell'aula legislativa del Gran Consiglio una maggioranza, volsero la loro mira a metter la falce nella legge d'aumento d'onorario degl'istitutori, adottata il 2 febbraio 1873, invitando il Consiglio di Stato a presentare un disegno di modificazione della medesima, sulla duplice base della libertà de' Comuni a stabilire co' maestri secondo i casi il minimo degli stipendi, e dell'abolizione de' decimi di servizio determinati dall'art. 3. Sorprenderà anche più il sapere che una proposta del cons. Bruni che stabiliva non poter lo stipendio del maestro esser minore di fr. 500 fu respinta con voti 52 contro 22. Dunque il Gran Consiglio vorrebbe che un maestro si avesse meno di 500 fr. e vivesse con essi? Per verità, ove altra prova non si avesse, ciò dimostrerebbe appieno ch'essi *vivono di spirito* e credono degli altri altrettanto. Neppure cinquecento franchi! Eppure la media degli stipendii in Isvizzera non è molto ricca! I documenti del

1871 l'affermavano uguale appena a 911 fr. che non è gran cosa. Ma *unicuique suum!* In questa media generale della Svizzera, il Ticino non portava che il contribuito di uno stipendio di fr. 363, e quindi non è da sorprendere, se gli attuali 52 padri della patria ticinese ripugnino a far ricco il maestro elementare di fr. 500, quanti nella pur povera Italia si danno a tutti..... tutti, meno i pochi desiderati che appena ritraggono le proverbiali L. 333,33! »

Sullo stesso argomento ne piace togliere dal *Gottardo*, ad edificazione di molti Municipi, il seguente articoletto:

Condanna spontanea.

« Una Municipalità che si oppose all'aumento d'onorario dei maestri rilasciava il giorno 8 maggio ad un suo attinente la seguente fede di sanità per una giovenca che doveva essere condotta a Lodrino:

« La Municipalit*a* dichiara che *lanimale conducente* per Lu-
« drino *e* del nostro attinente sig. . . . . *il quale* non *a*
« nesun male contagioso ».

« Ora domandiamo noi se una autorità comunale la quale move guerra ad una legge che tocca l'istruzione del popolo e poi rilascia simili attestati non meriti compassione piuttosto che ascolto!

« Si fece tanto chiasso perchè l'avvocato Azzi in Gran Consiglio disse che il popolo è una bestia; ma e questa Municipalità non ve lo conferma con un attestato officiale? Dichiara che il conducente della bestia è un *animale* e che l'attinente sig. . . . . non è affetto da nessun male contagioso, cioè nè da taglione nè da zoppina, malattie che s'attaccano soltanto alle bestie! »

L'Istruzione dei Gesuiti.

Riandando di questi giorni la storia della libertà d'insegnamento ci occorse sovente di vedere i governi di diversi Stati

posti nella inevitabile alternativa, o di lasciar andare in rovina i buoni studi e l'educazione della gioventù, o di intervenire colla loro efficace azione ad allontanare le cause del male. Ma in niun atto forse abbiamo scorto tanta fermezza e convinzione, come nel decreto emanato dal re di Portogallo, il 28 giugno 1759, contro i Gesuiti, che si erano procacciati poco meno che il monopolio delle scuole in quel regno. La triste esperienza ed una serie di fatti ognor più allarmanti indussero il Governo a tagliar il male alla radice, e ad interdire assolutamente le scuole dirette dai membri di quella Società, e il loro sistema d'insegnare. Crediamo far cosa grata ai nostri lettori dando, malgrado la lunghezza dei periodi, il testo originale di quel decreto, emanato da una Corte d'altronde pia ed eminentemente cattolica.

Io il Re.

Faccio sapere a quelli, che vedranno questo decreto, qualmente considerando, che dalla coltivazione delle Scienze dipende la felicità delle Monarchie, conservandosi per mezzo di esse, la Religione e la Giustizia nella loro purità, ed egualità; e che per questa ragione le medesime Scienze furono l'oggetto più degno della cura, e del pensiero degli Signori Re miei Predecessori, i quali colle loro Reali provvidenze stabilirono, o promossero animosamente gli Studi pubblici, promulgando le Leggi più giuste, e proporzionate, acciocchè i Vassalli della mia Corona potessero sotto l'ombra di esse fare i maggiori progressi in beneficio della Chiesa e della Patria: considerando altresì, ch'essendo lo studio delle Lettere Umane il fondamento di tutte le Scienze, nientedimeno si vede in questi Regni fuor del solito decaduto da quel grado d'aumento, in cui si trovava, quando le Scuole si confidarono ai Religiosi Gesuiti; a cagione, che questi con l'oscuro, e fastidioso metodo, che introdussero nelle Scuole di questi Regni e Domini; e molto maggiormente coll'inflessibile tenacità, con cui sempre procurarono di sostenerlo contro l'evidenza delle sode verità, che loro ne scoprirono i difetti, e i pregiudizi dell'uso di un metodo, che, dopo essere stati gli Scolari ammaestrati con esso per il lungo spazio di otto, nove e più anni, finalmente si trovavano tanto inviluppati nelle minuzie della Gramatica, quanto destituti, e privi delle vere cognizioni delle Lingue, Latina e Greca, per parlarle, e scriverle, senza un grande perdimento di tempo, colla

medesima facilità, e nettezza, che si sono rendute familiari a tutte le altre nazioni d' Europa, che abolirono quel metodo pernicioso; avendo dato con ciò i medesimi Religiosi la causa necessaria per la decadenza totale delle due predette Lingue senza mai aver creduto nè all' invincibile forza dell' esempio de' più grandi Uomini di tutte le Nazioni, che si sono fatte più colte, nè meno al fervente, e lodevole zelo de' molti soggetti di somma erudizione, i quali (liberi dalle preocupazioni, con cui gli stessi Religiosi pretenderono di allucinare i miei Vassalli, distogliendoli nella sopraddetta forma dal progresso delle loro applicazioni, affinchè, dopo avergli allevati, e trattenuti lungo tempo nell' ignoranza, si conservassero, e mantenessero in una soggezione, e dipendenza da essi, tanto ingiusta, quanto perniciosa) esclamarono altamente in questi Regni contro il metodo, contro il cattivo gusto, e contro la rovina delli Studj: colle dimostrazioni, ed esempj di molti, e grandi Gramatici, e Rettorici, che prima dello stesso metodo fiorirono in Portogallo sino al tempo, in cui i medesimi Studj furono levati dalle mani di Diego di Teive, e di altri egualmente savj, ed eruditi maestri. Desiderando Io non solamente ricomporre, e riordinare i detti Studj, acciochè non finiscano di cadere in una totale rovina, alla qual erano già vicini; ma eziandio restituirgli a quel' antico splendore, che fece i Portoghesi tanto cogniti, e celebri nella Repubblica Letteraria, avanti che gli accennati Religiosi s' intromettessero ad insegnargli colle sinistre intenzioni, ed infelici successi, che subito sino dai loro principj furono preveduti, e manifestati, mediante la disapprovazione delli uomini più dotti, e prudenti in queste utili Discipline, che furono l' ornamento de' secoli XVI e XVII, i quali capirono, e predissero subito, dagli errori del metodo, la futura, e necessaria rovina di cotanto indispensabili Studj; come furono per esempio l' Università di Coimbra in Corpo (che per il merito de' suoi Professori sempre si è renduta degna della Reale attenzione) opponendosi alla consegna del Collegio di Filosofia, che si ordinò di fare ai detti Religiosi nell' anno mille cinquecento e cinquantacinque, il Congresso di tutte le Città, che il Signor Re Don Sebastiano convocò nell' anno mille cinquecento sessantadue, lagnandosi allora i Popoli in tale adunanza contro gli acquisti de' beni temporali, e contro gli Studj de' medesimi Religiosi; la Nobiltà, ed il Popolo della Città di Porto nella risoluzione, che presero nel giorno 22 di Novembre dell' anno 1630 contro le Scuole, che i medesimi Religiosi aprirono in quell' anno nella detta Città, imponendo gravi pene a quelli, che andassero alle me-

desime o mandassero i loro Figliuoli a studiare in esse: E riflettendo ultimamente, che sebbene fosse altro il metodo de' mentovati Religiosi, tuttavia per nessun conto si deve loro fidare l'ammaestramento, e l'educazione dei ragazzi, e giovani, dopo aver dato a divedere l'esperienza tanto infaustamente con fatti decisivi, ed esclusivi d'ogni tergiversazione, ed interpretazione, essere la dottrina, che il governo de' prefati Religiosi fa dare agli alunni delle loro classi, e scuole sinistramente ordinata alla rovina, non solo delle arti, e delle scienze, ma ancora della medesima Monarchia, e della Religione, che ne' miei Regni, e Dominj debbo mantenere colla mia Regia, e perpetua protezione. Voglio per tanto privare affatto, ed assolutamente i detti Religiosi in tutti i miei Regni, e Dominj, degli Studj, che avevo comandato, che si sospendessero: acciocchè dal giorno della pubblicazione di questo Decreto in avvenire si tengano; come io tengo effettivamente per estinte tutte le classi, e le scuole, che con sì perniciosi, e funesti effetti furono loro confidate, per gli opposti fini dell'istruzione, e dell'edificazione de' miei fidi Vassalli: Abolendo anche la memoria delle medesime classi, e scuole, come se mai vi fossero state ne' miei Regni, e Dominj, essendo state la causa di così enormi lesioni, e tanto gravi scandali. Ed a fine, che i medesimi Vassalli colla stessa facilità, che ora si pratica tra le altre culte Nazioni, e con mezzo proporzionato di un ben regolato metodo, possano dalle loro applicazioni cogliere quei frutti utili, ed abbondanti, che la mancanza di direzione gli rendeva finora, o impossibili, o tanto difficili, che quasi era il medesimo: La mia volontà è d'ordinare, come ordino nella stessa forma, mediante questo Decreto, che nel modo d'insegnare nelle classi, e nello studio delle Lettere Umane, si faccia, e vi sia una generale riforma, per mezzo della quale si torni a far uso dell'antico metodo ridotto a' termini semplici, chiari, e di maggior facilità, che si costumano attualmente tra le Nazioni culte di Europa.

Cura della Difterite.

(Dal *Monitore*).

Dopo tanti, profondi e raffinati studi sulla natura dell'angina difterica, fatti da molti e distinti medici, non si è trovato la strada per arrivare ad una cura efficace contro questo insidioso nemico, che da alcuni anni figura troppo riccamente nelle

statistiche mortuarie, specialmente dell' infanzia. È asserzione però dei medici, che più specialmente si occuparono dello studio di questa malattia, che, potendo migliorare le alterazioni locali delle fauci, si ottiene quasi sempre un corrispondente sollievo dei gravi fenomeni generali; frenato cioè il processo locale infiammatorio delle glandule tonsillari e modificato il prodotto morboso che vi si forma, si arresta di pari passo il violento stato febbrile e, di conseguenza, la profonda prostrazione di forze, causa di morte.

Ebbene, per mie proprie esperienze, che ebbi occasione di fare nel comune di Gorla I° e di Greco Milanese, e per altre molte istituite da esperti sanitari, è constatato che facendo gargarismi o frequenti pennellazioni locali, con l' acqua satura d'aglio, portata alla densità di gradi due e mezzo ai tre dell'areometro per i gargarismi, ed a gradi quattro e mezzo ai cinque per le pennellazioni sulla località, si sono ottenuti effetti consolantissimi, cioè guarigioni perfette, in tutte quelle persone che sono state trattate con questo procedimento. Osservo che fra queste v'erano due bambini, uno di due ed uno di tre anni, e siccome a questi riusciva difficile il fare le pennellazioni ed impossibile i gargarismi, si è dato loro a bere la soluzione d'aglio, a gradi quattro ai cinque, mista con metà latte, pochino per volta, per esempio, due cucchiai ogni mezz' ora, più dell'aglio spelato e schiacciato, collocato esteriormente.

La dose da me usata per ottenere la soluzione satura d'aglio a gradi quattro e mezzo ai cinque dell'areometro pesa acidi, è di:

Acqua fredda . . . . . Gram. 170
Aglio spelato e minutamente tagliato . . » 60

Lascio in fusione per ore 24, indi, spremuto e filtrato, vi aggiungo alcuni grammi, per esempio, dai 4 ai 5 di Cloruro di Sodio (sale di cucina) e poco aceto forte; questa soluzione per la pennellazione — pei gargarismi lo stesso peso d'acqua e due terzi dell'aglio, cioè grammi 40 aglio, e 3 Cloruro di Sodio (sale di cucina).

La composizione chimica dell'aglio sopra 100 parti è di:

Carbonio . .	63,15
Idrogeno . .	8,77
Zolfo . . .	28,08
	100,00

La combinazione chimica, a cui l'essenza d'aglio deve l'attività e la sua proprietà, dicesi dai chimici *solfuro di Albilo*, e può considerarsi derivante dalla combinazione dello zolfo con un radicale organico detto *Albilo*. Tali proporzioni e proprietà chimiche sono state constatate anche dall'illustre chimico signor prof. *Gabba*.

La semplicità del presidio terapeutico non deve far senso ai ritrosi; noi invitiamo i rispettabili sanitari a provare prima di sorridere sul mezzo di cura locale da noi proposto, il quale ha almeno il merito di mirare al nobile scopo di sollevare tante madri e tante famiglie, desolate dal vedersi rapire i loro cari.

Gorla I° presso Milano, il 10 maggio 1875.

LORENZO WEISS.

P.S. — Aggiungo che per la mia famiglia adotto qual mezzo preservativo i gargarismi giornalieri della suindicata soluzione di aglio allungata a gradi uno, e con ciò non ebbi mai a lamentare il benchè minimo attacco di difterite ne' miei ragazzi come pure in quelle famiglie alle quali lo suggerii e che adottarono questo mio consiglio.

Non uccidete i vostri piccoli amici!

Riproduciamo, sebbene un po' tardi, la seguente Circolare della Società Agricola del III Circondario, e la raccomandiamo vivamente ai signori maestri, perchè la facciano soggetto di spiegazioni e di opportuni avvertimenti ai loro scolari:

« Un barbaro costume, indegno della moderna civiltà, — ad onta che sia severamente proibito dalle leggi e che quasi tutte le associazioni e molte persone influentissime in ogni paese abbiano cer-

cato e cerchino di combatterlo e sradicarlo, — si mantiene tuttavia nel popolo e segnatamente nel popolo della campagna ».

» Si è quello di togliere i nidi dei piccoli uccelli.

» Ora la Società Agricolo-Forestale del III Circondario, nell'intento che nulla venga tralasciato onde rimovere quello sconcio, e far sì che vengano rispettati quegli animaletti, — i quali tanto possono abbellire e rendere ameni i nostri boschi e le nostre campagne, d'altra parte tanto utili tornano all'agricoltura, — si rivolge alle lod. Municipalità, ai signori Maestri ed ai reverendi Parroci del Circondario, interessandoli a voler usare della loro autorevole influenza per persuadere, in particolar modo i fanciulli, a rispettare i nidi degli uccelli.

» Chi scrive è convinto di trovare in quest'opera educatrice il più largo appoggio da parte di tutti i buoni, e più ancora da parte di coloro cui si indirizza questa circolare, siccome ad essi più che ad altri spetti di radicare nei giovani cuori i più nobili e i più civili sentimenti. »

Contributo a favore dell'Asilo al Sonnenberg.

A saldo del contributo del terzo ed ultimo anno abbiamo ricevuto dai

Sig. Bonzanigo avv. Rocco	Fr.	5	—
» Chidini prof. Giovanni	»	2	—
» Fumagalli avv. Giacomo	»	20	—
» Rusconi Giudice Emilio	»	2	50
» Papina maestro Vincenzo	»	1	—
» Gobbi dottor Luigi	»	1	—
	Fr.	31	50
Importo della nota prec.	»	9	—
Totale	Fr.	40	50

Preghiamo i pochi soscrittori, che sono ancora in ritardo, a versare il compimento del loro contributo.

Sottoscrizione pel monumento LAVIZZARI

Vallemaggia: Bolla Beniamino, maestro, *collettore* fr. 3. — Calanchini Gio. Battista 1. — Padovani Silvio 1. — Franzoni Orazio 5. — Papis Cesare cent. 50. — Cattomio Francesco 0,20. — Robbiani Ant. 0,20. — Calanchini Gius. 0,50. — Raspini Carlo neg. 2. —

Stoppani ing. Giovanni 3. — Casarini Battista 1. — Pedrazzi Domenico 1. — Leoni Mario 1. — Darioli Giovanni 1. — Serafini Giuseppe 1. — Broggi Bonif. 1. — Pedrazzi Giuseppe 0,50. — Lanzi Natale 0,60. — Jecchi Eugenio 0,20. — Pedrazzini Carlo 0,40. — Vanzina Gius. 0,20. — Coppini Guglielmo 0,20. — Pedrazzini Gaspar Angelo 1 . . . . . fr. 25 50

Mendrisio: Dott. Ruvioli Lazzaro di Ligornetto, *collettore* fr. 5. — Vela Vincenzo scultore id. 10. — N. N. id. 2. — Buzzi Giuseppe marmorino di Arzo 8. — Gusberti Luigi neg. id. 1. — Rossi Paolo marmorino id. 1. — Allio Antonio ricevitore id. 5. — Rossi Ambrogio neg. id. 2. — Allio Francesco id. 1. — Bustelli Rossi Achille poss. id. 2. — Avv. Rossi Antonio id. 5. — Vassalli Gerolamo poss. di Tremona 5. — Ferrari Filippo maestro id. 1. 50. — N. N. di Capolago 2. — Società militare, sezione meridionale, 20. — Della Casa Giuseppe maestro di Stabio 1. — Perucchi Giacomo maestro id. 1. — Castioni Carolina maestra id. 1. — Adami Teresa maestra id. 1. — Perucchi Valente giudice di Pace id. 2. — Perucchi Lorenzo cap. id. 1. — Zanetti Pietro poss. id. 1. — Gusberti Aristide farmacista id. 1. 50 — Della Casa Giovanni confetturiere id. 1. — Induni Giovanni notaio id. 1. 50. — Gobbi Isidoro id. 1 . . . . . » 83 50

Blenio: Bertoni avv. Ambrogio *collettore* fr. 3. — Bertoni Stefano 1. — Guidotti maggiore 1. — Vescovi Filippo 2. — Pagani commissario 3 . . . . fr. 10 —

Bellinzona: (2ª lista del *collettore* E. Bruni) Curti avv. Curzio 3. — Colombi avv. Luigi 3. — Gambazzi maggiore Giovanni 2. — Andreazzi capitano Emilio 3. — Biaggi quartiermastro Giacomo 2. — Censi aiutante Andrea 3. — Anzani tenente Giacomo 2. — Donegáni tenente Emilio 3. — Berra tenente Arcante 3. — Avanzini tenente Giuseppe 3. — Solari tenente Paolo 2. — Artaria tenente Pasquale 2. — Trainoni maggiore Pietro 5. — Rusconi capitano Giuseppe 2. — Dotta tenente Emilio 2. — Moccetti tenente Augusto 2. — Bozzini tenente Angelo 2. — Bernasconi Pasquale aggiunto istruttore 2. — Gorla Lodovico id. 2. — Jauch Edoardo istruttore 2 . . . . . » 50 —

Locarno: Alle precedenti liste il sig. Bianchetti aggiunge, per il cons. di legaz. Avv. Luigi Pioda . . » 20 —
ed avverte che nel prec. num. fu per isvista ommesso il nome del sig. Galli Francesco soscrittore per 2 fr.

Importo delle liste preced. » 1550 23

Insieme fr. 1739 23

Dal sig. Cassiere Vanotti poi riceviamo la seguente seconda distinta dei versamenti effettivi a lui fatti:

Importo della nota antecedente fr. 300 50

1875 14 maggio. Dal Collettore sig. avv. F.° Mariotti di Locarno (1ª e 2ª lista), più fr. 5 di lui sottoscritta notificata sul N. 7 dell'*Educatore* . . . . . » 190 — (1)

» 17 id. Dal Collettore sig. Direttore Fanciola » 24 —

» 17 id. » » » Avv. A. Bertoni di Lottigna . . . . . » 10 —

» 25 id. Dal Collettore sig. avv. F. Bianchetti di Locarno . . . . . » 161 23

Totale ad oggi Fr. 685 73

Nota. — Mano mano che giungeranno al Cassiere le somme spedite dalli signori Collettori, Corpi morali ecc. la ricevuta verrà pubblicata nella forma suddetta sull' *Educatore* ed il denaro depositato alla Banca.

Il Cassiere Vanotti Giov.

Bedigliora, 26 maggio 1875.

Cronaca.

Il Gran Consiglio, discutendo un progetto di parziale riforma della Costituzione, v'introdusse un articolo riguardante la libertà d'insegnamento. Veramente non sapremmo qual bisogno di innestare questo dispositivo nel nostro statuto; perchè di fatto l'attuale sistema scolastico non impedisce, nè ha finora impedito che si aprissero liberamente nel Cantone dai privati scuole e collegi di varia natura, sì maschili che femminili; come non impedisce ai genitori di far istruire i loro figli da maestri particolari, purchè facciano constare che almeno la primaria istruzione venga loro effettivamente impartita. Ma la maggioranza del Gran Consiglio ha voluto sottrarre la scuola privata da ogni sorveglianza dello Stato, e adottò l'articolo 2° della parziale riforma in questi termini: *È garantita la libertà dell' insegnamento privato nei limiti della Costituzione federale.*

(1) Compresa un Azione dell'Istituto cantonale d'Apicoltura.

La legge ne reprime gli abusi. Lo Stato ha la direzione e sorveglianza delle scuole pubbliche.

La minoranza della Commissione aveva proposto la seguente redazione: « L'istruzione primaria è obbligatoria, dev'essere sufficien» te, e nelle scuole pubbliche gratuita e laica. È garantita la libertà » dell'insegnameuto privato; il quale però deve raggiungere almeno » il grado di sufficienza delle scuole pubbliche primarie e cadere » sotto la sorveglianza dello Stato in conformità della Costituzione » federale ». Noi troviamo questa redazione più completa e più conforme al buon andamento delle scuole; e tale presso a poco è il sistema che vige nella maggior parte dei Cantoni meglio avanzati, ed anche degli Stati esteri più distinti in fatto d'istruzione. Ma ad onta degli argomenti sviluppati in una lunga discussione, prevalse la maggioranza conservatrice, e non trovò grazia neppure la proposta del sig. Lurati che *garantiva la libertà d'insegnamento sotto la sorveglianza dello Stato!* — Non occorre che diciamo che questa riforma per aver effetto dev'essere adottata dal Gran Consiglio in seconda deliberazione e poi sottoposta al voto popolare.

— Nella scorsa sessione il potere legislativo ha accordato l'istituzione di una scuola maggiore e di disegno in Chiasso, che sarà aperta nel pross. anno scolastico.

— Sappiamo che il Consiglio di Stato ha di nuovo incaricato di una visita od inchiesta alle scuole secondarie e superiori la Commissione che lo scorso anno egregiamente disimpegnò questa missione; e che in sostituzione del sig. Colombi ora segretario del Tribunale federale ha delegato il sig. consigliere Adamini. Noi lodiamo questo sistema, ma lo troveremmo più efficacemente vantaggioso, se in seguito alle singole visite si praticassero i miglioramenti suggeriti dai bisogni constatati e le misure richieste dai difetti scoperti.

— Mentre da noi si ha il coraggio di negare ai maestri elementari persino il minimum di 500 franchi di stipendio, il Gran Consiglio di Argovia ha deciso con 115 voti contro 11 di sottoporre alla votazione popolare la legge che fissa lo stipendio minimo dei maestri elementari di quel Cantone a fr. 1200. Si vede che quei deputati sanno apprezzare l'educazione popolare al suo giusto valore, ed insistere, malgrado un primo rifiuto, su ciò che forma il vero interesse del paese.

Libreria Patria nel Liceo cant. in Lugano.

Fondata dal dott. **L. Lavizzari.**

(Continuaz., V. N° 5) (1).

Doni dei signori ing. Berra e avv Ang. Mordasini:

Amministrazione Ospitale di Mendrisio. — L'instituzione di un Manicomio cantonale. 1871.

(1) Ai doni del sac. D. Pietro Bazzi indicati nel precedente numero devonsi aggiungere i seguenti: Le condizioni della chiesa cattolica e il diritto pubblico della Svizzera — Cesare Borgia, tragedia di Viscardini — Storia del popolo Svizzero, e Peste dell'acquavite di Zschokke.

Assemblea Federale. — Legge federale sull'istituzione d'una scuola politecnica, 7 febbraio 1854.

Brusa avv. Emilio. — Studi sui progetti di Codice penale ticinese. 1871.

Bureau de statistique. — Recensement fédéral du 1. Déc. 1870. Premier volume: *Population.*

» — Naissance, Décès et Mariages dans la Suisse en 1869.

Carbonazzi Gio. Ant. — Memoria alla Società Ticinese di Pubblica Utilità. 1847.

Comitato promotore della Ferrovia del Lucomagno. — Intorno alla determinazione delle Tariffe dei trasporti sulle ferrovie alpine del Lucomagno, dello Spluga e del S. Gottardo. 1865.

Das Gesetz über die Rechte des Staates in Kirchlichen dingen nuddie Schul-und Ehegesetzgebung in Kanton Tessin. 1860.

Franzoni ing. Giuseppe. — Intorno ad una Ferrovia tra Locarno e Bellinzona. 1860.

Fraschina ing. Carlo. — Relazione sulla sistemazione del fiume Ticino da Biasca al Lago Maggiore. 1866.

Dott. G. G. — Linea di Transazione per una ferrovia alle Alpi Elvetiche. 1862.

Gran Consiglio Ticinese. — Osservazioni all'alto Cons. federale sul ricorso 16 agosto 1870 del Cons. di Stato. 1870.

Negretti, Hachner e Koller. — Chemins de fer des Alpes. Rapporto 1853.

Procès-Verbaux des Conférences relatives aux inondations qui ont eu lieu en Suisse en 1868.

Résumé des Documents relatifs à l'Emigration dans les colonies suisses de Sétif en Algerie. 1854.

Società de' Cappellari di paglia. — Regolamento della Società economica dei Cappellari di paglia del Circolo d'Onsernone, (26 marzo 1843).

Stephenson et Swinburne. — Rapport sur l'établissement de chemin de fer en Suisse. 1850.

Tassoni dott. Alessandro. — L'Ospizio provinciale degli Esposti in Como nel 1872.

» — Intorno all'Ospizio provinciale degli Esposti in Como. 1875.

Des Tarifs différentiels sur le chemins de fer suisses. 1862.

Togni ing. Felice. — Relazione sulla correzione della Maggia. 24 Dic. 1866.

Un medico ticinese. — Circa i Depositi dei medicinali semplici. 1872.

Dono del Dott. R. Cattaneo:

I Leponti, ossia Memorie storiche Leventinesi del P. Angelico. 1° volume.

Dono del sig. Foffa Ispettore:

Diversi decreti-affissi dei primi anni della Repubblica ticinese.

Bellinzona. — Tipolitografia di Carlo Colombi.